

## PROCEDURA RELATIVA ALLE NUOVE CONTESTAZIONI:

Contestazione <b>immediata</b> della violazione	Contestazione <b>non immediata</b> della violazione
<p>Elevazione del verbale contenente gli estremi della violazione nell'immediatezza dei fatti;</p> <p>Entro il termine di <u>sessanta giorni</u> (ex art. 16 L. 689/1981) dalla contestazione immediata, l'interessato è ammesso al <b>pagamento in misura ridotta</b> della sanzione e, entro <u>trenta giorni</u><sup>1</sup>, al pagamento della sanzione "ridotta" decurtata di un ulteriore 30% dell'importo<sup>2</sup>.</p> <p><u>Dalla data di contestazione immediata (cioè la stessa in cui si è accertata la violazione) decorrono anche i termini per opporsi alla sanzione</u> → tuttavia, ferma l'attività di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni, <u>il procedimento di irrogazione delle sanzioni e la conseguente opposizione attraverso <b>scritti difensivi</b> (già sospesi fino al 15 aprile 2020 in forza della circolare del Ministero dell'Interno del 27 marzo 2020), risultano ulteriormente sospesi fino al 15 maggio p.v. in virtù delle disposizioni introdotte dal DL 8 aprile 2020, n.</u></p>	<p>(Rientrano in questa ipotesi anche tutte le violazioni già rilevate in data antecedente all'entrata in vigore del DL 25 marzo e già trasmesse alla Procura (ma ancora in fase di indagine), che saranno convertite - con efficacia retroattiva - in sanzione amministrativa)</p> <p>Ove non sia possibile procedere a contestazione immediata, si avrà <u>notifica a mezzo posta</u> degli estremi della violazione agli interessati, <u>entro il termine di 90 gg.</u> (se residenti nel territorio della Repubblica) o entro 360 gg. (se residenti all'estero) <u>dall'accertamento</u> (art. 14, comma 2 L. 689/1981).</p> <p>Entro il termine di <u>sessanta giorni</u> (ex art. 16 L. 689/1981) dalla contestazione immediata, l'interessato è ammesso al <b>pagamento in misura ridotta</b> della sanzione e, entro <u>trenta giorni</u>, al pagamento della sanzione "ridotta" decurtata di un ulteriore 30% dell'importo (vd. nota 2).</p> <p><u>Dalla data della notifica decorrono anche i termini per opporsi alla sanzione</u> → tuttavia, ferma l'attività di accertamento e di contestazione attraverso notifica, <u>il procedimento di irrogazione delle sanzioni e la conseguente opposizione attraverso <b>scritti difensivi</b> (già sospesi fino al 15 aprile 2020 in</u></p>

<sup>1</sup> Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 co. 3, DL 25 marzo 2020, n. 19; art. 202 co. 1, DL 30 aprile 1992, n. 285; art. 108 co. 2, DL 17 marzo 2020, n. 18 (disposizione vigente fino al 31 maggio).

<b>Entro 30 giorni dalla contestazione, per la somma di:</b>	€ <b>280,00</b> ; € <b>560,00</b> (in caso di reiterazione della sanzione).	€ <b>373, 33</b> (in caso di uso di veicolo); € <b>746, 66</b> (in caso di reiterazione di sanzione a bordo di veicolo).
<b>Entro 60 giorni dalla contestazione, per la somma di:</b>	€ <b>400,00</b> ; € <b>800,00</b> (in caso di reiterazione della sanzione).	€ <b>533, 33</b> (in caso di uso di veicolo); € <b>1066, 66</b> (in caso di reiterazione di sanzione a bordo di veicolo).


<p>23, il quale all'art. 37 dispone una nuova proroga del termine di sospensione per i procedimenti amministrativi di cui all'art. 103 del DL 17 marzo 2020, n. 18<sup>3</sup>.</p>	<p>forza della circolare del Ministero dell'Interno del 27 marzo 2020), <u>risultano ulteriormente sospesi fino al 15 maggio p.v.</u> in virtù delle disposizioni introdotte dal DL 8 aprile 2020, n. 23, il quale all'art. 37 dispone una nuova proroga del termine di sospensione per i procedimenti amministrativi di cui all'art. 103 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (vd. nota 3)</p>
---	--

*§ Le parti in rosso si riferiscono alle modifiche del documento apportate in data 20 aprile 2020, alla luce delle nuove disposizioni in merito al periodo di sospensione dei termini amministrativi successivo al 15 aprile (ai sensi dell'art. 37 del DL 8 aprile 2020, coordinato con l'art. 103 del DL 17 marzo 2020 n. 18, e con la circolare del Ministero dell'Interno 300/A/2416/20/115/28 del 27 marzo u.s.).*


Ai sensi dell'art. 18, 1 e 2 comma della L. 689 del 1981 “entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione (immediata) o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire, all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17, **scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità**”.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, infatti, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico, cui sono demandati attribuzioni e compiti, del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al Prefetto (art.17) → nel nostro caso le Autorità individuate dal DL sono:

- il **Prefetto** (per le violazioni relative alle misure di cui al comma 1 dell'art. 2);
- le singole Autorità competenti a disporre le misure di cui all'art. 3, per le relative violazioni.



Conseguentemente, l'Autorità destinataria del rapporto avrà la possibilità, sulla base degli elementi di prova raccolti dagli organi dell'accertamento e di quanto prodotto dal ricorrente, di emanare ordinanza di archiviazione o ordinanza-ingiunzione (motivata e dotata di esecutorietà immediata), con la quale determinerà la somma dovuta per la violazione e ne ingiungerà il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione.



Successivamente all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione da parte dell'Autorità competente a seguito di attività difensiva dell'interessato (come seconda impugnazione) o per il decorso del termine utile per il pagamento in forma ridotta, l'opposizione si propone con ricorso e deve essere depositato nella cancelleria del giudice civile (**Giudice di Pace**) entro il termine di trenta giorni (o di sessanta giorni se l'opponente risiede all'estero) dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione. L'inosservanza di detto termine, che è un termine di decadenza e quindi perentorio, comporterà la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione, emessa dal giudice civile anche d'ufficio.

<sup>3</sup> in merito, cfr. <https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF67974> .

## PROCEDURA RELATIVA ALLE CONTESTAZIONI AVVENUTE PRIMA DEL 26 MARZO 2020:


Nella circostanza in cui il verbale di cui all'art. 650 c.p. risalga ad un periodo precedente all'entrata in vigore del Decreto (cioè i fatti sono stati già commessi e c'è stato un verbale per 650 c.p.), l'art. 4, comma 8 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 prevede che: *“Le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507”*.

Pertanto, tutti gli atti già compiuti (benché relativi ad un reato già contestato alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge) saranno trasmessi dall'Autorità giudiziaria all'Autorità amministrativa, ovvero il **Prefetto** salvo ulteriori cause di estinzione del reato rilevabili alla medesima data (art. 102, comma 1 D. Lgs. 507/99). A seconda dello stato del procedimento presso la Procura, possono determinarsi due ipotesi:

- 1) se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal Pubblico Ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualunque causa, il Pubblico Ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale (art. 102, comma 2 D. Lgs. 507/99); → vi è pertanto solo la trasmissione degli atti!
- 2) Se l'azione penale è già stata esercitata (circostanza improbabile considerata la durata delle indagini e la congestione dei procedimenti), invece, il giudice, ove l'imputato o il pubblico ministero non si oppongano e salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data (art. 102, comma 1 D. Lgs. 507/99) pronuncia, in camera di consiglio, sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti, come nel caso precedente (art. 102, comma 3 D. Lgs. 507/99). → vi è sentenza e poi trasmissione degli atti!

Una volta trasmessi gli atti all'Autorità amministrativa, l'interessato sarà direttamente destinatario della notifica nella quale saranno indicati gli estremi della violazione e le ulteriori informazioni per:

- il pagamento (questa volta nella forma della metà del minimo della sanzione amministrativa prevista dal nuovo Decreto in quanto “vecchia contestazione” – e comunque in forma ulteriormente ridotta se effettuato entro 30 giorni, come per tutti gli altri casi)
- o per l'eventuale deposito di scritti difensivi, etc... entro 30 gg. dalla data della notificazione.



Ove non sia stato effettuato il pagamento in forma ridotta (che estingue la violazione) ma siano stati depositati tali scritti, l'iter seguirà le tappe definite alla pag. 2.